

La sentenza stabilisce che per il datore di lavoro deve essere sufficiente la richiesta di permesso del sindacato locale

Lavoratrice Ugl licenziata dalla Gioni e reintegrata dal giudice



L'avvocato Attilio Cotroneo

IL DATORE di lavoro non può entrare nel merito delle richieste di permesso sindacale. E' sufficiente che queste siano autorizzate dalla segreteria territoriale. E' questo, in estrema sintesi, il significato di una sentenza del giudice del lavoro di Reggio Calabria, che nei giorni scorsi ha reintegrato una dipendente dell'Ortopedico. Il caso riguarda la signora Rosa Pasqualone, sindacalista dell'Ugl che ha vinto la propria battaglia legale, assistita dagli avvocati Domenico Polimenti e Attilio Cotroneo. Una sentenza che farà scuola visti i contenuti che rivestono una certa straordinarietà. Ed ecco i fatti per come riportati in sentenza: La lavoratrice dipendente della Gioni (società che gestisce l'Ortopedico) per circa un anno, tra il 2007 e il 2008, viene chiamata a far parte del comitato territoriale dell'Ugl e nello stesso periodo usufruisce dei relativi permessi,

previsto dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro. Da qui però partono una serie di contestazioni da parte della Gioni che agisce sul piano disciplinare sul presupposto della mancanza di richieste di permesso da parte della segreteria nazionale e regionale.

Insomma per la società che gestisce il presidio sanitario non era sufficiente che l'attività fosse autorizzata soltanto dal segretario provinciale Pasquale Calandrucci. Tant'è che nonostante le spiegazioni della lavoratrice decide per il licenziamento. Senza lavoro «per giusta causa» e ritenendo le dichiarazioni di Calandrucci «del tutto inattendibili e strumentali». Il giudice però l'ha pensata in maniera diversa e, come accennato, ne ha deciso l'immediato reintegro, con tanto di motivazioni. E più precisamente scrive: «i fatti addebitati al ricorrente sono palesemente inesi-

stenti». E questo a partire dal principio che «le richieste di permesso sindacale in attestazione redatte su appositi modelli dell'Ugl, regolarmente bollati, sono stati controfirmati dal segretario provinciale pro-tempore». Da

qui per ribadire come il licenziamento sia basato su presupposti sbagliati». I altri termini la documentazione presentata è quella necessaria, non servono pertanto richieste di "livello superiore" (sia esso regionale o nazionale), e tanto meno il datore di lavoro può sindacare sulla necessità dei permessi. L'attività sindacale va quindi salvaguardata a prescindere da eventuali nullità osta dei vertici nazionali del sindacato

La vicenda
risale
agli anni
2007-2008

g. b.